

CONVENZIONE UNIFICATA DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Credito immobiliare ai consumatori (MCD), credito ai consumatori (CCD/CCD2) e cessione del quinto (CQS); distribuzione di un prodotto assicurativo Long Term Care del ramo vita, per il tramite del legale rappresentante iscritto nella sez. E del RUI quale collaboratore del broker convenzionato

Canale operativo esclusivamente a distanza — www.welfarefinanziario.it

Edizione 2 — 9 giugno 2026: qualificazione del prodotto assicurativo)

TRA

ITF S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Giacomo Medici n. 9/a — 35138 Padova (PD), C.F. e P.IVA 05212940281, PEC itfinance@actaliscertymail.it, società in possesso dei requisiti di cui all'art. 128-septies D.Lgs. 385/1993 (TUB), iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ai sensi degli artt. 128-sexies e 128-undecies TUB al n. M559, in persona del legale rappresentante pro tempore Caterina Reccanello — la quale, per la distribuzione assicurativa di cui all'art. 2.4, è iscritta nella sez. E del RUI al n. E000659184 quale collaboratore del broker convenzionato (di seguito «ITF» o il «Mediatore»);

E

la/il «Cliente», persona fisica i cui dati anagrafici, identificativi e fiscali risultano dal Modulo di adesione sottoscritto con firma elettronica, qualificato «consumatore» ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ove agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

ITF e il Cliente sono di seguito singolarmente la «Parte» e congiuntamente le «Parti».

PREMESSO CHE

(i) il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento sotto forma di credito immobiliare, credito ai consumatori o cessione del quinto dello stipendio/della pensione e, ricorrendone i presupposti, ad attivare una copertura assicurativa di Long Term Care, e a tal fine intende avvalersi dei servizi di ITF;

(ii) ITF svolge professionalmente l'attività di mediazione creditizia ex art. 128-sexies TUB, consistente nel mettere in relazione, anche mediante consulenza, banche e intermediari finanziari (di seguito i «Finanziatori») con la clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legata ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (art. 128-sexies, co. 2, TUB);

(iii) ITF, nell'ambito della propria attività, distribuisce — per il tramite del proprio legale rappresentante pro tempore, Caterina Reccanello, iscritta nella sez. E del RUI al n. E000659184 quale collaboratore del broker Corporate Insurance Solutions S.r.l. (RUI sez. B n. B000429474), per conto e sotto la responsabilità del medesimo broker (art. 119 CAP) — un prodotto assicurativo di Long Term Care del ramo vita (ramo IV, copertura del rischio di non autosufficienza) emesso da Zurich Investments Life S.p.A. (iniziativa Welfare);

(iv) ITF opera esclusivamente a distanza tramite il sito www.welfarefinanziario.it (canale verso i consumatori) e il sito istituzionale www.itfinance.it, mediante tecnica di comunicazione a distanza ai sensi degli artt. 59-bis ss. del Codice del Consumo (Sezione II-bis, introdotta dal D.Lgs. 209/2025) e, per il ramo assicurativo, ai sensi dell'art. 116, co. 4, CAP;

(v) prima che il Cliente sia vincolato, gli sono consegnati, su supporto durevole e in formato accessibile ai sensi del D.Lgs. 82/2022 (EAA), la documentazione precontrattuale prevista, secondo il prodotto richiesto, dal TUB e dalle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza (Foglio Informativo, Documento di Sintesi, SECCI/IEBCC, PIES, Promemoria sul recesso) e — per il prodotto assicurativo — dal CAP e dai Regolamenti IVASS: il Modulo Unico Precontrattuale (Allegato 3) e l'informativa sui

conflitti (Allegato 4) del broker, nonché il DIP e il DIP Aggiuntivo Vita (Reg. IVASS n. 41/2018); oltre all'informativa privacy ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679;

(vi) il Cliente non sostiene alcun costo nei confronti di ITF: per la mediazione creditizia la remunerazione di ITF è corrisposta dal Finanziatore ed è ricompresa nel TAEG del finanziamento; per la distribuzione assicurativa la remunerazione di ITF, quale collaboratore, è corrisposta dal broker quale quota delle provvigioni da questo effettivamente incassate, con le modalità di trasparenza di cui all'art. 7;

(vii) ove la valutazione del merito creditizio si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali, il Cliente consumatore ha diritto, ai sensi dell'art. 22 Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 124-bis TUB (come modificato dal D.Lgs. 212/2025 — CCD2), a ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della logica, dei rischi e degli effetti del trattamento, a esprimere la propria opinione e a chiedere il riesame della decisione da parte di una persona fisica;

(viii) ove ITF, il Finanziatore, il broker o la Compagnia utilizzino sistemi di IA per la pre-analisi della domanda, per lo scoring creditizio (Allegato III, punto 5, lett. b, Reg. (UE) 2024/1689 — AI Act) o per la valutazione del rischio e la determinazione dei premi nell'assicurazione vita (Allegato III, punto 5, lett. c, AI Act), si applicano gli obblighi di trasparenza ex art. 50 AI Act e l'output è soggetto a sorveglianza umana significativa ex art. 14 AI Act;

(ix) le Parti intendono regolare in un unico documento i rapporti relativi ai comparti di credito e alla distribuzione assicurativa, ferma l'autonomia dei singoli contratti di finanziamento e di assicurazione eventualmente conclusi con i Finanziatori e con la Compagnia, nonché quanto previsto alla premessa seguente.

(x) Fermi gli obblighi di verità rispetto alla propria situazione ed esigenze patrimoniali ed assicurative già oggetto di consenso nelle condizioni generali di utilizzo del sito, le Parti convengono che la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga il Cliente oltre a quanto previsto dall'art. 17 a seguire, né lo obbliga ad effettuare richieste per ogni servizio offerto da ITF (singoli prodotti di credito o polizze), rimanendo libero di contrarre anche parzialmente rispetto alle prestazioni offerte da ITF per i soli servizi di proprio interesse.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 — Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

1.2 Costituiscono allegati: Allegato A — Elenco dei Finanziatori convenzionati; Allegato B — Broker convenzionato, Compagnia emittente e prodotto assicurativo distribuito; Allegato C — Set informativo precontrattuale (per il credito: Foglio Informativo, Documento di Sintesi, SECCI/IEBCC e PIES, Promemoria sul recesso; per l'assicurazione: Modulo Unico Precontrattuale — Allegato 3, informativa sui conflitti — Allegato 4, DIP e DIP Aggiuntivo Vita); Allegato D — Modulo di identificazione digitale e adeguata verifica AML; Allegato E — Informativa privacy ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679.

1.3 Definizioni. «Finanziatori»: le banche e gli intermediari finanziari convenzionati; «Broker»: l'intermediario assicurativo iscritto in sez. B del RUI (Corporate Insurance Solutions S.r.l., n. B000429474), per conto e sotto la responsabilità del quale ITF, quale collaboratore iscritto in sez. E, distribuisce il prodotto assicurativo; «Compagnia»: l'impresa di assicurazione emittente del prodotto (Zurich Investments Life S.p.A.); «Collaboratore (sez. E)»: ITF, iscritta — a perfezionamento dell'iscrizione richiesta dal broker — nella sez. E del RUI ai sensi degli artt. 109 e 112 CAP; «Prodotto assicurativo»: la copertura Long Term Care del ramo vita (ramo IV, art. 2 CAP) emessa dalla Compagnia; «Credito immobiliare»: il credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali ex artt. 120-quinquies ss. TUB; «Credito ai consumatori»: i contratti di credito ex artt. 121 ss. TUB; «CQS»: la cessione del quinto ex D.P.R. 180/1950; «SECCI/IEBCC»: le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori ex art. 124 TUB; «PIES»: il Prospetto informativo europeo standardizzato ex art. 120-novies TUB; «MUP (Allegato 3)» e «Allegato 4»: i moduli precontrattuali del broker (intermediario e conflitti) di cui al Reg. IVASS n. 40/2018, come modificati dai Provvedimenti IVASS n. 163/2025 e n. 169/2026; «DIP» e «DIP Aggiuntivo Vita»: i documenti informativi precontrattuali del prodotto vita ex Reg. IVASS n. 41/2018; «POG»: la Product Oversight Governance ex art. 30-ter CAP e Reg. (UE)

Delegato 2017/2358; «Demands & Needs Test»: la verifica delle richieste ed esigenze assicurative del Cliente ex art. 119-ter, co. 1, CAP; «TAEG»: il tasso annuo effettivo globale ex art. 121 TUB; «Supporto durevole» e «Tecnica di comunicazione a distanza»: come definiti dal Codice del Consumo.

Articolo 2 — Oggetto e perimetro

2.1 Credito immobiliare ai consumatori (MCD). ITF mette in relazione il Cliente con i Finanziatori per la conclusione di contratti di credito immobiliare ai consumatori ex artt. 120-quinquies ss. TUB (in attuazione della Dir. 2014/17/UE — MCD, recepita dal D.Lgs. 72/2016), incluse le operazioni di surrogazione/portabilità ex art. 120-quater TUB. Per tali operazioni ITF consegna il PIES e cura gli obblighi precontrattuali ex artt. 120-novies e 120-decies TUB, assicurando il periodo di riflessione di almeno sette giorni ivi previsto.

2.2 Credito ai consumatori (CCD/CCD2). ITF mette in relazione il Cliente con i Finanziatori per contratti di credito ai consumatori ex artt. 121 ss. TUB, come modificati dal D.Lgs. 212/2025 (recepimento Dir. (UE) 2023/2225 — CCD2, in vigore dal 10 gennaio 2026, con adeguamento degli operatori entro il 20 novembre 2026), comprensivi di prestiti finalizzati e personali. ITF consegna le SECCI/IEBCC ex art. 124 TUB; i formati in via di adeguamento saranno allineati ai provvedimenti attuativi di Banca d'Italia.

2.3 Cessione del quinto (CQS). ITF media operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione ex D.P.R. 180/1950 e successive modificazioni, con applicazione, in quanto compatibili, delle tutele del credito ai consumatori.

2.4 Distribuzione assicurativa (prodotto Long Term Care del ramo vita). ITF, per il tramite del proprio legale rappresentante pro tempore (Caterina Reccanello, iscritta nella sez. E del RUI al n. E000659184 quale collaboratore del broker Corporate Insurance Solutions S.r.l., sez. B n. B000429474), propone alla clientela — per conto e sotto la responsabilità del broker (art. 119 CAP) — un prodotto assicurativo di Long Term Care del ramo vita (ramo IV — copertura del rischio di non autosufficienza garantita mediante contratto di lunga durata, art. 2 CAP), emesso da Zurich Investments Life S.p.A. nell'ambito dell'iniziativa Welfare. Il broker può avvalersi di collaborazioni orizzontali con altri intermediari per il collocamento. Per i profili sanitari connessi al prodotto vita si richiamano le tutele a favore delle persone guarite da patologie oncologiche (cd. oblio oncologico, L. 7 dicembre 2023, n. 193).

2.5 Autonomia dei comparti. La mediazione creditizia e la distribuzione assicurativa restano autonome sul piano giuridico e contabile; a ciascuna si applicano gli specifici obblighi informativi, di adeguatezza/appropriatezza, di POG e di trasparenza. Le scelte del Cliente in un comparto sono indipendenti dagli altri e in nessun caso costituiscono condizione di erogazione del credito o di accesso al prodotto assicurativo.

Articolo 3 — Finanziatori, broker e prodotto convenzionati

3.1 L'elenco aggiornato dei Finanziatori convenzionati è riportato nell'Allegato A ed è pubblicato in forma sintetica nel Foglio Informativo e nella sezione «Trasparenza» del Sito.

3.2 Il broker convenzionato, la Compagnia emittente e il prodotto assicurativo distribuito sono indicati nell'Allegato B e nel Modulo Unico Precontrattuale (Allegato 3) del broker, consegnato al Cliente prima della conclusione del contratto assicurativo; le informazioni sull'intermediario sono pubblicate nella sezione dedicata del Sito ai sensi dell'art. 56 Reg. IVASS n. 40/2018.

3.3 La consulenza di ITF in materia di credito è fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili presso i Finanziatori convenzionati; l'eventuale operatività in via esclusiva o fuori convenzione forma oggetto di specifica informazione al Cliente.

3.4 Ogni inserimento, sostituzione o cessazione di Finanziatori, del broker o del prodotto assicurativo è comunicato al Cliente su supporto durevole con un preavviso non inferiore a 30 giorni rispetto all'efficacia della modifica; il Cliente che non intenda accettarla può recedere senza spese secondo le modalità di cui all'art. 16.

Articolo 4 — Requisiti soggettivi, iscrizioni (OAM e RUI) e formazione

4.1 ITF dichiara e garantisce di possedere e mantenere durante l'esecuzione della convenzione: l'iscrizione vigente nell'elenco OAM (n. M559) e i requisiti di cui agli artt. 128-sexies e 128-septies TUB; l'iscrizione al RUI in sez. F (n. A000659184), attualmente inattiva. Per la distribuzione del prodotto assicurativo, il legale rappresentante pro tempore (Caterina Reccanello) è iscritto nella sez. E del RUI al n. E000659184 quale collaboratore del broker, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 110 CAP. È mantenuta idonea copertura assicurativa della responsabilità civile professionale ove richiesta dalla normativa applicabile e dal Regolamento OAM.

4.2 ITF assicura la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori incaricati: per la mediazione creditizia, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 141/2010 e delle disposizioni OAM; per la distribuzione assicurativa, ai sensi dell'art. 119 CAP e del Reg. IVASS n. 40/2018 (formazione iniziale di 60 ore e aggiornamento di almeno 30 ore annue) in capo al responsabile e agli addetti iscritti in sez. E.

4.3 ITF dichiara di aver adottato presidi organizzativi e procedure di controllo interno (AML ex D.Lgs. 231/2007; whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023) e di programmare l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 ITF comunica senza ritardo ogni evento che incida sui requisiti o sulle iscrizioni OAM e RUI.

Articolo 5 — Modalità di esecuzione full digital

5.1 L'identificazione del Cliente avviene a distanza mediante SPID, CIE, eIDAS o video-identificazione conforme al Provvedimento UIF dell'8 aprile 2019 (come modificato) e alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica, applicando i presidi rafforzati richiesti per i rapporti instaurati senza la presenza fisica del cliente (art. 24, co. 5, lett. a), D.Lgs. 231/2007).

5.2 La sottoscrizione avviene mediante firma elettronica avanzata (FEA) con autenticazione tramite codice OTP erogato attraverso la piattaforma Yousign, ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005 (CAD); resta ferma la facoltà di ricorrere alla firma elettronica qualificata (FEQ) ove richiesto.

5.3 La documentazione è consegnata su supporto durevole con prova di trasmissione e di presa visione.

5.4 La conservazione dei documenti informatici è effettuata «a norma» ai sensi degli artt. 43 e 44 CAD e delle Linee Guida AgID, per i tempi minimi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (dieci anni) e dalla Sezione VIII delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza.

5.5 ITF garantisce l'accessibilità del Sito e dei documenti ai sensi del D.Lgs. 82/2022 (EAA) e delle Linee Guida AgID EAA 2026.

Articolo 6 — Obblighi informativi e trasparenza precontrattuale

6.1 Prima che il Cliente sia vincolato, sono consegnati su supporto durevole e gratuitamente, secondo il prodotto richiesto: (a) per il credito immobiliare (MCD): Foglio Informativo, Documento di Sintesi, PIES (art. 120-novies TUB), informativa e obblighi dell'intermediario ex art. 120-decies TUB e informazione sulle conseguenze del mancato pagamento e sull'inadempimento (art. 120-quinquiesdecies TUB); (b) per il credito ai consumatori (CCD/CCD2) e la CQS: Foglio Informativo, Documento di Sintesi e SECCI/IEBCC (art. 124 TUB), allineati — dal 20 novembre 2026 — ai provvedimenti attuativi del D.Lgs. 212/2025; (c) per il prodotto assicurativo (LTC vita): il Modulo Unico Precontrattuale (Allegato 3) e l'informativa sui conflitti di interesse (Allegato 4) del broker (Reg. IVASS n. 40/2018), il DIP e il DIP Aggiuntivo Vita (Reg. IVASS n. 41/2018) e l'esito del Demands & Needs Test (art. 119-ter, co. 1, CAP); ove il prodotto presenti natura di prodotto d'investimento assicurativo (IBIP), il documento contenente le informazioni chiave (KID) ex Reg. (UE) 1286/2014 e la valutazione di adeguatezza ex art. 30-decies CAP; (d) in ogni caso, il Promemoria sul recesso e l'informativa privacy ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679.

6.2 Per il credito immobiliare è assicurato il periodo di riflessione di almeno sette giorni ex art. 120-novies TUB.

6.3 ITF si astiene dalla conclusione di operazioni quando non risulti acquisita la documentazione informativa di cui sopra o la dichiarazione del Cliente di averne presa visione su supporto durevole.

Articolo 7 — Costi del servizio per il Cliente

7.1 Il Cliente non sostiene alcun costo, commissione, spesa di istruttoria o di consulenza, bollo o altro onere accessorio nei confronti di ITF, né per la mediazione creditizia né per la distribuzione assicurativa.

7.2 Per la mediazione creditizia la remunerazione di ITF è corrisposta esclusivamente dal Finanziatore qualora il finanziamento vada a buon fine, è ricompresa nel TAEG e ne è data evidenza al Cliente; essa non eccede la misura massima convenuta. ITF non può ricevere dal Cliente alcun compenso per la mediazione creditizia.

7.3 Per la distribuzione assicurativa la remunerazione di ITF, quale collaboratore, è corrisposta dal broker come quota delle provvigioni da questo effettivamente incassate dalla Compagnia; nessun onere è posto a carico del Cliente. La natura e l'incidenza della remunerazione sul premio sono oggetto di disclosure al Cliente ai sensi dell'art. 121, co. 1-bis, CAP e dell'art. 41 Reg. IVASS n. 40/2018, anche tramite il Modulo Unico Precontrattuale del broker.

Articolo 8 — Conflitti di interesse, indipendenza e disclosure della remunerazione

8.1 ITF opera con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del Cliente (art. 128-decies TUB; artt. 119-bis e 120 CAP) e in condizioni di indipendenza per la mediazione creditizia (art. 128-sexies, co. 2, TUB).

8.2 ITF adotta procedure scritte di gestione dei conflitti di interesse: per la mediazione creditizia ai sensi dell'art. 128-decies TUB e dell'art. 17, co. 4-quinquies, D.Lgs. 141/2010; per la distribuzione assicurativa ai sensi degli artt. 119-bis e 121 CAP e degli artt. 49-55 Reg. IVASS n. 40/2018. ITF dà atto del proprio ruolo di collaboratore del broker e del relativo rapporto, che è reso noto al Cliente nel Modulo Unico Precontrattuale.

8.3 ITF comunica al Cliente l'esistenza e l'entità della propria remunerazione e gli eventuali rapporti con i Finanziatori, con il broker e con la Compagnia che possano incidere sull'imparzialità della consulenza.

Articolo 9 — Product Oversight Governance (POG) e adeguatezza del prodotto assicurativo

9.1 Ai sensi degli artt. 30-ter CAP, del Reg. IVASS n. 45/2020 e del Reg. (UE) Delegato 2017/2358, il prodotto assicurativo è distribuito nell'ambito del sistema di POG del produttore (Compagnia) e del broker; ITF, quale collaboratore, verifica la coerenza del prodotto con il target market individuato e con il profilo della clientela e non lo propone in caso di incompatibilità.

9.2 Qualora non eseguito dal Broker, ITF esegue e traccia il Demands & Needs Test ex art. 119-ter, co. 1, CAP e trasmette al broker i flussi informativi rilevanti (volumi, reclami, criticità di adeguatezza); la responsabilità della distribuzione resta in capo al broker proponente (art. 119 CAP).

9.3 Per la mediazione creditizia ITF assicura un flusso informativo con i Finanziatori sulla qualità del portafoglio intermediato, in coerenza con gli orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06).

Articolo 10 — Verifica del merito creditizio e decisioni automatizzate

10.1 La valutazione del merito creditizio è effettuata dal Finanziatore ai sensi dell'art. 124-bis TUB (credito ai consumatori) e dell'art. 120-undecies TUB (credito immobiliare), nell'interesse del Cliente e per prevenire pratiche di concessione irresponsabile e situazioni di sovraindebitamento.

10.2 Ove la valutazione si fonda, anche solo in parte, su trattamento automatizzato, il Cliente esercita i diritti di cui alla premessa (vii) — spiegazione, opinione e riesame umano — ai sensi dell'art. 22 Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 124-bis TUB.

10.3 ITF rende comprensibili al Cliente i criteri adottati dagli eventuali sistemi di simulazione o pre-qualifica digitale.

Articolo 11 — Adeguata verifica della clientela (AML)

11.1 ITF, quale soggetto obbligato, adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela ex D.Lgs. 231/2007 (artt. 17-19), inclusa l'identificazione anche a distanza, l'individuazione del titolare effettivo (art. 20) e la profilatura del rischio.

11.2 In caso di impossibilità di completare l'adeguata verifica, ITF si astiene dall'operazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 231/2007.

11.3 ITF conserva la documentazione per dieci anni ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 231/2007 e segnala le operazioni sospette ai sensi degli artt. 35 ss.

Articolo 12 — Protezione dei dati personali

12.1 Per le finalità di mediazione creditizia e di distribuzione assicurativa, titolare del trattamento è ITF; l'informativa è resa ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (Allegato E).

12.2 I dati sono trattati per l'esecuzione del servizio e per gli obblighi di legge, sulla base delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 Reg. (UE) 2016/679. Il Cliente prende atto che i Finanziatori, il broker e la Compagnia ai quali i dati sono trasmessi operano quali titolari autonomi del trattamento per le rispettive valutazioni.

12.3 I rapporti con i fornitori ICT che trattano dati per conto di ITF sono regolati da accordi ex art. 28 Reg. (UE) 2016/679; per i fornitori ICT critici si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 Reg. (UE) 2022/2554 (DORA).

Articolo 13 — Trasparenza e spiegabilità dei sistemi di IA

13.1 In caso di impiego di sistemi di IA, ITF — quale deployer ai sensi dell'art. 3, n. 4, Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) — assicura la trasparenza ex art. 50 AI Act, l'informativa ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679, la sorveglianza umana significativa ex art. 14 AI Act e la conservazione dei log ex art. 12 AI Act.

13.2 Qualora il Finanziatore, il broker o la Compagnia utilizzino sistemi di IA classificati ad alto rischio (Allegato III dell'AI Act — punto 5, lett. b, per lo scoring creditizio; punto 5, lett. c, per la valutazione del rischio e la determinazione dei premi nell'assicurazione vita), ITF richiede la documentazione di conformità (art. 13 AI Act) e ne dà disclosure al Cliente. Si applicano le scadenze regolatorie del 2 agosto 2026.

13.3 Ogni output rilevante è verificato da una persona fisica prima dell'inoltro al Cliente, al Finanziatore, al broker o alla Compagnia. Ai sensi dell'art. 13 L. 132/2025, ITF comunica al Cliente l'eventuale impiego di strumenti di IA.

Articolo 14 — Diritto di recesso e di ripensamento

14.1 Per il credito ai consumatori il Cliente può recedere entro quattordici giorni ai sensi dell'art. 125-ter TUB; il recesso dal contratto di credito comporta la risoluzione di diritto dei contratti accessori collegati (art. 125-quinquies TUB) e si esercita nei confronti del Finanziatore.

14.2 Per i servizi finanziari commercializzati a distanza si applica il diritto di recesso entro quattordici giorni ex art. 59-octies del Codice del Consumo (Sezione II-bis, D.Lgs. 209/2025, contratti dal 19 giugno 2026), esteso fino a un anno e quattordici giorni in caso di mancata informativa precontrattuale; il recesso è esercitabile anche mediante la funzione di recesso online sul Sito.

14.3 Per il contratto di assicurazione sulla vita (prodotto LTC ramo vita) il Cliente ha diritto di recedere entro trenta giorni dalla conclusione, ai sensi dell'art. 177 CAP; restano ferme le ulteriori facoltà di recesso previste dalle condizioni di polizza e dalla disciplina speciale di settore.

14.4 Per il credito immobiliare non è previsto il recesso del consumatore; restano fermi il periodo di riflessione di sette giorni (art. 120-novies TUB) e la facoltà di surrogazione/portabilità (art. 120-quater TUB).

Articolo 15 — Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale

15.1 Reclami in materia di mediazione creditizia. I reclami sono presentati a ITF (gestionereclami@itfinance.it; PEC; raccomandata A/R), con risposta entro 30 giorni (Sez. XI Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza). In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ex art. 128-bis TUB per il rapporto con il Finanziatore.

15.2 Reclami in materia assicurativa. Il Cliente può presentare reclamo al broker o alla Compagnia (secondo la procedura indicata nel DIP Aggiuntivo Vita) ovvero a ITF quale collaboratore, con risposta entro 45 giorni ai sensi del Reg. IVASS n. 24/2008 e del Provvedimento IVASS n. 8/2018. Decorso il termine o in caso di risposta insoddisfacente, il Cliente può rivolgersi all'IVASS e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale di settore.

15.3 Reclami in materia di dati personali. Il Cliente può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 Reg. (UE) 2016/679.

15.4 Resta ferma, ricorrendone i presupposti, la facoltà di esperire la mediazione finalizzata alla conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (come novellato dal D.Lgs. 149/2022). Si dà atto che la piattaforma europea ODR è stata dismessa e il Reg. (UE) 524/2013 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2024/3228.

Articolo 16 — Durata, recesso dalla convenzione e risoluzione

16.1 La presente convenzione, ove configuri un rapporto continuativo, ha durata di tre anni; ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni su supporto durevole. Le pratiche già istruite proseguono fino alla loro naturale conclusione, salvo diverso accordo.

16.2 La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di: cancellazione di ITF dall'elenco OAM o dal RUI; perdita dei requisiti di legge; gravi o reiterate violazioni della normativa antiriciclaggio o di trasparenza; falsità o incompletezza dei dati comunicati dal Cliente; impossibilità di completare l'adeguata verifica AML; rinuncia del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter.

Articolo 17 — Obblighi e dichiarazioni del Cliente

17.1 Il Cliente fornisce informazioni complete e veritiere, necessarie alla valutazione del merito creditizio, alla verifica delle esigenze assicurative e all'adeguata verifica AML, consegna senza ritardo la documentazione richiesta e comunica le variazioni rilevanti.

17.2 Il Cliente prende atto che la decisione sulla concessione del credito compete in via esclusiva al Finanziatore e l'assunzione del rischio assicurativo alla Compagnia, e che il prodotto assicurativo è distribuito da ITF quale collaboratore del broker, sotto la responsabilità di quest'ultimo.

17.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto e letto, su supporto durevole, il set informativo del ramo pertinente (Foglio Informativo, Documento di Sintesi, SECCI/IEBCC e/o PIES, Promemoria sul recesso e, per il prodotto assicurativo, Modulo Unico Precontrattuale — Allegato 3, informativa conflitti — Allegato 4, DIP e DIP Aggiuntivo Vita), nonché l'informativa privacy ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 18 — Obblighi del Mediatore/Collaboratore

18.1 ITF: presta il servizio con diligenza professionale e nell'interesse del Cliente; fornisce le informazioni necessarie per confrontare le offerte di credito (art. 124 TUB; artt. 120-octies e 120-decies TUB per il credito immobiliare); consegna la documentazione precontrattuale del ramo pertinente; non percepisce compensi dal Cliente; per il prodotto assicurativo esegue e traccia il Demands & Needs Test ex art. 119-ter CAP operando per conto e sotto la responsabilità del broker; gestisce i conflitti di interesse; conserva la documentazione a norma; segnala le anomalie rilevanti ai fini antiriciclaggio; opera in modo accessibile (D.Lgs. 82/2022 — EAA) e non discriminatorio.

Articolo 19 — Responsabilità

19.1 Per la mediazione creditizia ITF risponde nei limiti della propria attività e della polizza di responsabilità civile professionale; non risponde delle decisioni del Finanziatore. Per la distribuzione assicurativa, la responsabilità verso il Cliente è del broker preponente ai sensi dell'art. 119 CAP; ITF risponde nei limiti del proprio operato di collaboratore. In nessun caso ITF risponde dell'assunzione del rischio da parte della Compagnia né dell'esito della domanda di finanziamento o di copertura.

Articolo 20 — Anticorruzione, Modello 231 e whistleblowing

20.1 ITF dichiara di programmare l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, con Codice Etico, Organismo di Vigilanza e mappa dei rischi-reato calibrata sul settore, nel rispetto dei principi anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

20.2 Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (recepimento Dir. (UE) 2019/1937), ITF ha attivato un canale interno di segnalazione delle violazioni, con tutela del segnalante e divieto di ritorsioni.

Articolo 21 — Legge applicabile, foro e mediazione

21.1 La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

21.2 Per le controversie con il consumatore è competente, in via esclusiva, il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 66-bis del Codice del Consumo; cfr. art. 33, co. 2, lett. u, del medesimo Codice).

21.3 Nei casi previsti, il previo esperimento della mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (come novellato dal D.Lgs. 149/2022) in materia di contratti bancari e finanziari costituisce condizione di procedibilità; resta ferma la facoltà di ricorrere all'ABF per il credito e all'IVASS e ai sistemi ADR di settore per l'assicurazione.

Articolo 22 — Disposizioni finali

22.1 Le modifiche sono comunicate su supporto durevole; ai rapporti continuativi si applica, in quanto compatibile, l'art. 118 TUB.

22.2 Le comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC o area riservata del Sito.

22.3 Non è garantita l'accessibilità dei documenti e del Sito ai sensi del D.Lgs. 82/2022 (EAA), per l'esenzione prevista dall'art. 3 D.lgs. 82/2022, come integrato dall'art. 2, co. 1, lett. Bb) l.cit..

22.4 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e fermo il controllo di vessatorietà ex artt. 33 ss. del Codice del Consumo, il Cliente approva specificamente le clausole di cui agli artt. 16 (durata e recesso), 19 (responsabilità) e 21 (foro e mediazione).

Allegato A — Elenco dei Finanziatori convenzionati

L'elenco è aggiornato alla data della sottoscrizione; ogni inserimento, sostituzione o cessazione è soggetto al preavviso di 30 giorni di cui all'art. 3.4.

Finanziatore	Gruppo	Prodotti principali	Note (foro / piattaforma)
AVVERA S.p.A.	Gruppo Credito Emiliano (Credem)	Mutuo MCD; Credito al consumo, prestiti finalizzati	Foro Reggio Emilia
PREXTA S.p.A.	Gruppo Mediolanum	Prestiti personali, CQS, deleghe	Piattaforma Zucchetti

Allegato B — Broker convenzionato, Compagnia emittente e prodotto assicurativo

La distribuzione assicurativa è svolta dal legale rappresentante pro tempore di ITF, iscritto nella sez. E del RUI quale collaboratore del broker. Per ciascun prodotto sono o saranno consegnati a cura del broker il DIP e il DIP Aggiuntivo Vita; il Demands & Needs Test è tracciato dal collaboratore ove non eseguito sulla diversa piattaforma del broker o della Compagnia emittente. Le informazioni sull'intermediario sono pubblicate nella sezione dedicata del Sito (art. 56 Reg. IVASS n. 40/2018).

Ruolo	Soggetto	Iscrizione / dati	Prodotto
ITF S.r.l. a socio unico Via G. Medici 9/a 35138 Padova – Italia OAM: M559 – RUI n. E000659184	WEB: www.itfinance.it PEC: itfinance@actalis-certmail.it P.IVA/C.F.: 05212940281	Tel: 049.5001500 Fax: 049.5001692 Email: info@itfinance.it	

Broker (preponente)	Corporate Insurance Solutions S.r.l.	RUI sez. B n. B000429474 — Torino, Via Monte di Pietà 1 — P.IVA 10805310017	—
Collaboratore (sez. E)	Caterina Reccanello (legale rapp. p.t. di ITF)	RUI sez. E n. E000659184	—
Compagnia emittente	Zurich Investments Life S.p.A.	Impresa di assicurazione del ramo vita (Gruppo Zurich)	Long Term Care — ramo vita (ramo IV)

Allegato C — Set informativo precontrattuale

Per il credito: Foglio Informativo; Avviso sulle principali norme di trasparenza; Documento di Sintesi; SECCI/IEBCC (art. 124 TUB) per il credito ai consumatori e la CQS; PIES (art. 120-novies TUB) per il credito immobiliare; Promemoria sul diritto di recesso; Guide pratiche di Banca d'Italia (ABF; credito ai consumatori; credito immobiliare).

Per il prodotto assicurativo (LTC vita): dalla piattaforma a ciò predisposta e diversa da welfarefinanziario.it si prenderà visione di Modulo Unico Precontrattuale (Allegato 3) e informativa sui conflitti (Allegato 4) del broker (Reg. IVASS n. 40/2018); DIP e DIP Aggiuntivo Vita (Reg. IVASS n. 41/2018); esito del Demands & Needs Test (art. 119-ter, co. 1, CAP); ove il prodotto sia un IBIP, KID PRIIPs (Reg. (UE) 1286/2014) e valutazione di adeguatezza (art. 30-decies CAP). Guide IVASS accessibili dal Sito.

In ogni caso: informativa privacy ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679. Tutti i documenti sono consegnati su supporto durevole, non in formato accessibile (D.Lgs. 82/2022 — EAA), e formano parte integrante del rapporto.

Allegato D — Modulo di identificazione digitale e adeguata verifica AML

L'identificazione digitale del Cliente avviene mediante SPID (liv. 2/3), CIE 3.0 con NFC, identità eIDAS notificata o video-identificazione su piattaforma Yousign. La procedura di adeguata verifica include: acquisizione del Modulo di verifica cliente e del Modulo di verifica PEP; screening su liste PEP e sanzioni; valutazione del titolare effettivo; attribuzione della classe di rischio; conservazione decennale; monitoraggio costante (D.Lgs. 231/2007; Provvedimento UIF dell'8 aprile 2019; Disposizioni di Banca d'Italia). Il presente Allegato integra le procedure AML interne vigenti.

Allegato E — Informativa sul trattamento dei dati personali

Il presente Allegato richiama l'informativa resa al Cliente ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679, pubblicata nella sezione «Privacy» del Sito, comprensiva di basi giuridiche, finalità, tempi di conservazione, destinatari (Finanziatori, broker e Compagnia quali titolari autonomi; fornitori ICT quali responsabili ex art. 28 GDPR) e diritti dell'interessato (artt. 15-22 GDPR), nonché del riferimento all'art. 30 Reg. (UE) 2022/2554 (DORA) per i fornitori ICT critici.

Luogo e data: _____

La presente convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma elettronica avanzata (FEA) con autenticazione OTP tramite la piattaforma Yousign, ai sensi dell'art. 20 CAD e del Reg. (UE) n. 910/2014.

ITF S.r.l. a socio unico — il legale rappresentante, Caterina Reccanello

Il Cliente _____